

Adunanza del 13 dicembre 1912

Sono presenti: il Presidente Stingher, il Vice Presidente Magaldi, i Consiglieri Anacleto, Beneduce, Clerici, Guerra, Piretti, Rosmini e Usardo, ed il Direttore Generale Corci.

Il Consigliere Beneduce riprende la sua relazione sulle tariffe, passando alla illustrazione particolareggiata delle diverse tariffe per le varie forme di assicurazioni.

Premette che i tipi fondamentali di contratto ai quali le tariffe si riferiscono, sono da dividere in due categorie. La prima, per i casi di morte e misti, comprende le assicurazioni vita intera a premio vitalizio ed a premi temporanei; l'assicurazione mista, quella a termine fisso e quella ad effetti multipli. La seconda, per i casi di vita, comprende i capitali e le rendite definite, rispettivamente con o senza rimborso, e le rendite vitalizie immediate.

Ricorda che le assicurazioni tipiche, e più spesso accettate dagli assicurati, sono l'assicurazione di un capitale pagabile alla morte in qualunque epoca avvenuta (vita intera) e quella di un capitale pagabile all'assicurato stesso se è in vita dopo un certo numero di anni convenuti, ed immediatamente alla morte in caso di

Consiglio Generale
della Compagnia Assicuratrice Venezia

premonenza (miste).

Avverte che la tariffa compilata per la forma a vita intera è sensibilmente inferiore a quella delle Compagnie che presumibilmente rimarranno per un decennio in concorrenza con l'Istituto Nazionale. - Rispetto alle tariffe adottate dalle Assicurazioni Generali di Venezia e dalla Riunione Adriatica di Sicurtà, le differenze oscillano in media fra l'8 e il 10 per cento.

Si quindi un esame particolareggiato delle tariffe vita intera, a premio vitalizio ed a premio temporaneo, scovando gli elementi di cui essa si compone.

Prof

Il Consiglio approva le due tariffe nel testo che qui di seguito si trascrive:



Tariffa 501..

Vita Intera a premio vitalizio

Premi annui per assicurare 1000 lire di capitale
pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque epoca avvenga.

<i>Età</i> dell'assicurato	Premio annuo	<i>Età</i> dell'assicurato	Premio annuo	<i>Età</i> dell'assicurato	Premio annuo	<i>Età</i> dell'assicurato	Premio annuo
20	15.11	30	19.83	40	28.05	50	42.04
- 1/2	15.29	- 1/2	20.15	- 1/2	28.59	- 1/2	43.00
21	15.47	31	20.46	41	29.12	51	44.00
- 1/2	15.65	- 1/2	20.77	- 1/2	29.69	- 1/2	45.04
22	15.84	32	21.08	42	30.26	52	46.08
- 1/2	16.04	- 1/2	21.44	- 1/2	30.84	- 1/2	47.20
23	16.23	33	21.80	43	31.42	53	48.34
- 1/2	16.46	- 1/2	22.17	- 1/2	32.04	- 1/2	49.53
24	16.65	34	22.54	44	32.67	54	50.78
- 1/2	16.90	- 1/2	22.94	- 1/2	33.30	- 1/2	52.05
25	17.13	35	23.37	45	33.97	55	53.35
- 1/2	17.38	- 1/2	23.78	- 1/2	34.59	- 1/2	54.66
26	17.63	36	24.20	46	35.38	56	56.07
- 1/2	17.88	- 1/2	24.64	- 1/2	36.12	- 1/2	57.53
27	18.12	37	25.10	47	36.88	57	59.04
- 1/2	18.40	- 1/2	25.57	- 1/2	37.69	- 1/2	60.62
28	18.67	38	26.04	48	38.50	58	62.24
- 1/2	18.93	- 1/2	26.53	- 1/2	39.34	- 1/2	63.93
29	19.23	39	27.04	49	40.23	59	65.67
- 1/2	19.53	- 1/2	27.53	- 1/2	41.13	- 1/2	67.57
						60	69.57

Tariffa T. 2

Vita intera a premi temporanei

Premi annui per assicurare 1000 lire di capitale
pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque epoca avvenga

Età dell'assicurato	Somma dei Premi				Età dell'assicurato
	15	16	17	18	
20	28.50	27.30	26.05	25.05	20
21	29.00	27.63	26.52	25.50	21
22	29.49	28.12	27.02	25.94	22
23	30.00	28.62	27.49	26.40	23
24	30.57	29.14	27.98	26.98	24
25	31.16	29.74	28.50	27.40	25
26	31.78	30.37	29.08	27.94	26
27	32.40	31.00	29.65	28.51	27
28	33.08	31.67	30.27	29.11	28
29	33.79	32.38	30.90	29.74	29
30	34.51	33.15	31.59	30.39	30
31	35.25	33.99	32.29	31.04	31
32	35.98	34.80	33.00	31.78	32
33	36.71	35.68	33.72	32.52	33
34	37.50	36.56	34.55	33.29	34
35	38.38	37.45	35.33	34.10	35
36	39.28	38.60	36.16	34.92	36
37	40.18	39.47	37.02	35.78	37
38	41.10	39.37	37.90	36.63	38
39	42.07	40.29	38.85	37.57	39

Ref



Segue Tariffa N. 2.
 Vita intera a premi temporanei

Premi annui per assicurare 1000 lire di capitale
 pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque epoca avvenga

Età dell'assicurato	Somma dei premi				Età dell'assicurato
	19	20	21	22	
20	24.15	23.35	22.60	21.98	20
21	24.60	23.79	23.02	22.32	21
22	25.02	24.20	23.44	22.73	22
23	25.48	24.62	23.79	23.17	23
24	25.96	25.10	24.33	23.59	24
25	26.48	25.58	24.75	24.02	25
26	26.94	26.10	25.26	24.51	26
27	27.49	26.60	25.78	25.00	27
28	28.04	27.12	26.38	25.58	28
29	28.67	27.70	26.92	26.12	29
30	29.38	28.34	27.50	26.71	30
31	29.94	29.02	28.13	27.32	31
32	30.70	29.74	28.88	28.00	32
33	31.44	30.47	29.54	28.78	33
34	32.28	31.24	30.32	29.44	34
35	33.02	32.05	31.09	30.22	35
36	33.80	32.85	31.78	30.98	36
37	34.62	33.64	32.68	31.72	37
38	35.47	34.46	33.57	32.52	38
39	36.32	35.32	34.38	33.36	39

Segue Tariffa N. 2 Vita intera a premi temporanei

Premi annui per assicurare 1000 lire di capitale
pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque epoca avvenga.

Età dell'assicurato	Numero dei premi				Età dell'assicurato
	23	24	25	26	
20	21.32	20.74	20.24	19.80	20
21	21.69	21.15	20.64	20.15	21
22	22.06	21.62	21.00	20.53	22
23	22.43	21.92	21.40	20.90	23
24	22.90	22.33	21.80	21.31	24
25	23.24	22.74	22.23	21.74	25
26	23.84	23.24	22.70	22.20	26
27	24.38	23.70	23.18	22.64	27
28	24.90	24.20	23.68	23.13	28
29	25.44	24.74	24.20	23.64	29
30	25.99	25.35	24.75	24.23	30
31	26.70	25.99	25.38	24.82	31
32	27.34	26.62	26.00	25.41	32
33	28.05	27.28	26.70	26.12	33
34	28.73	27.99	27.36	26.81	34
35	29.44	28.73	28.11	27.53	35
36	30.20	29.43	28.83	28.28	36
37	30.95	30.19	29.60	29.04	37
38	31.74	30.98	30.40	29.83	38
39	32.54	31.80	31.18	30.62	39

207



Segue Tariffa N. 2

Vita Intera a premi temporanei

Premi annui per assicurare 1000 lire di capitale
pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque epoca avvenga

Età dell'assicurato	Numero dei premi				Età dell'assicurato
	27	28	29	30	
20	19.38	19.00	18.65	18.32	20
21	19.70	19.34	19.00	18.70	21
22	20.05	19.70	19.32	19.04	22
23	20.42	20.04	19.68	19.40	23
24	20.84	20.43	20.07	19.79	24
25	21.28	20.87	20.50	20.15	25
26	21.70	21.30	20.89	20.56	26
27	22.16	21.76	21.31	20.99	27
28	22.63	22.22	21.80	21.46	28
29	23.16	22.74	22.32	22.00	29
30	23.75	23.31	22.91	22.54	30
31	24.34	23.90	23.50	23.13	31
32	24.99	24.50	24.10	23.79	32
33	25.61	25.14	24.69	24.38	33
34	26.30	25.80	25.32	25.02	34
35	27.02	26.55	26.13	25.74	35
36	27.78	27.29	26.83	26.49	36
37	28.58	28.04	27.60	27.29	37
38	29.39	28.84	28.43	28.12	38
39	30.15	29.68	29.32	29.00	39

Segue Tariffa N. 2 Vita intera a premi temporanei

Premii annui per assicurare 1000 lire di capitale
pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque epoca avvenga

Età dell'assicurato	Numero dei premi				Età dell'assicurato
	15	16	17	18	
40	43.05	41.29	39.45	38.41	40
41	44.10	42.34	40.42	39.38	41
42	45.13	43.38	41.40	40.34	42
43	46.22	44.44	42.44	41.39	43
44	47.34	45.53	43.84	42.45	44
45	48.55	46.64	44.99	43.54	45
46	49.84	47.84	46.18	44.44	46
47	51.20	49.13	47.42	46.02	47
48	52.59	50.48	48.69	47.34	48
49	53.99	51.89	50.22	48.46	49
50	55.16	53.44	51.43	50.28	50
51	57.02	55.04	53.34	51.93	51
52	58.64	56.74	55.12	53.18	52
53	60.38	58.53	56.94	55.53	53
54	62.28	60.49	58.94	57.55	54
55	64.35	62.60	61.04	59.46	55
56	66.40	64.94	63.54	62.29	56
57	69.24	67.52	66.24	65.04	57
58	72.04	70.34	69.14		58
59	75.10	73.34			59
60	78.38				60

Org



Segue *Cariffa N. 2 - 1882*
 Vita Intera a premi temporanei

Premi annui per assicurare 1000 lire di capitale
 pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque epoca avvenga

Età dell'assicurato	Numero dei premi				Età dell'assicurato
	19	20	21	22	
40	37.23	36.21	35.16	34.23	40
41	38.17	37.13	36.09	35.13	41
42	39.16	38.09	37.04	36.08	42
43	40.17	39.10	38.04	37.10	43
44	41.23	40.15	39.10	38.17	44
45	42.33	41.23	40.17	39.22	45
46	43.50	42.42	41.33	40.39	46
47	44.75	43.70	42.57	41.63	47
48	46.05	45.04	43.90	42.93	48
49	47.32	46.44	45.33	44.38	49
50	48.94	47.97	46.87	45.92	50
51	50.57	49.63	48.57	47.69	51
52	52.34	51.44	50.40	49.53	52
53	54.27	53.37	52.38	51.52	53
54	56.38	55.48	54.54		54
55	58.72	57.80			55
56	61.50				56

Segue Tariffa N. 2 Vita Intera a premi temporanei

Premi annui per assicurare 1000 lire di capitale
pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque epoca avvenga.

Età dell'assicurato	Numero dei premi				Età dell'assicurato
	23	24	25	26	
40	33.40	32.67	32.00	31.49	40
41	34.31	33.60	32.90	32.42	41
42	35.25	34.58	33.80	33.37	42
43	36.21	35.53	34.80	34.38	43
44	37.28	36.58	35.82	35.42	44
45	38.37	37.63	36.96	36.56	45
46	39.52	38.78	38.24	37.79	46
47	40.73	40.00	39.59	39.07	47
48	42.07	41.32	40.99	40.43	48
49	43.53	42.81	42.48	41.90	49
50	45.11	44.41	44.10		50
51	46.87	46.30			51
52	48.74				52

Dir



Segue Tariffa A2 Vita Intera a premi temporanei

Premi annui per assicurare 1000 lire di capitale
pagabili alla morte dell'assicurato in qualunque epoca avvenga

Età dell'assicurato	Numero dei premi				Età dell'assicurato
	27	28	29	30	
40	31.03	30.63	30.24	29.99	40
41	31.94	31.60	31.21	30.94	41
42	32.94	32.60	32.24	31.99	42
43	34.00	33.64	33.26	33.08	43
44	35.11	34.76	34.49	34.24	44
45	36.27	35.89	35.70	35.52	45
46	37.48	37.12	36.94		46
47	38.70	38.43			47
48	40.11				48



Consiglio d'Amministrazione
della Compagnia di Assicurazioni Generali

Il Consigliere Beneduce presenta ed illustra quindi la tariffa per l'assicurazione mista a premio annuo.

Avverte che per questa forma di assicurazione la differenza fra la tariffa dello Istituto e quella delle Compagnie che continueranno ad operare nel prossimo decennio è meno accentratata, perché in questa categoria è molto sensibile l'influenza della capitalizzazione dei premi, che l'Istituto ha creduto di dover prevedere ad un saggio di interesse non superiore al 3,50%. Nota però che, data la differenza di mortalità che si riscontra fra gli assicurati a vita intero e quelli a forma mista, lo scarto di mortalità riuscirà per questa forma anche più favorevole allo Istituto. Osserva finalmente che una forma speciale di assicurazione mista è quella detta « a termine fisso », nella quale in caso di premorienza dell'assicurato gli eredi ricevono la somma assicurata al termine del contratto.

Dof

Il Consiglio approva le tariffe per entrambe queste forme di assicurazione rispettivamente nei testi seguenti:



Tariffa T.3

Vista a premio annuo

Premi annui per assicurare 1000 lire di capitale pagabile all'assicurato stesso o ai suoi eredi dopo un certo numero di anni, o immediatamente dopo la sua morte, a questa avviene entro il periodo di anni convenuto.

Età dell'assicurato	Numero dei premi				Età dell'assicurato
	15	16	17	18	
20	59.95	55.65	51.84	48.53	20
21	60.02	55.70	51.92	48.60	21
22	60.08	55.74	52.00	48.67	22
23	60.12	55.80	52.04	48.74	23
24	60.20	55.88	52.10	48.80	24
25	60.30	55.99	52.20	48.90	25
26	60.42	56.10	52.30	49.00	26
27	60.53	56.21	52.44	49.12	27
28	60.68	56.38	52.60	49.26	28
29	60.80	56.50	52.74	49.41	29
30	60.94	56.64	52.88	49.55	30
31	61.08	56.79	53.00	49.71	31
32	61.22	56.94	53.14	49.89	32
33	61.32	57.10	53.33	50.10	33
34	61.48	57.30	53.51	50.36	34
35	61.72	57.52	53.85	50.63	35
36	62.03	57.78	54.14	50.97	36
37	62.40	58.08	54.50	51.30	37
38	62.81	58.44	54.92	51.67	38
39	63.27	58.84	55.34	52.12	39

Segue Tariffa N. 3.

Viola a premio annuo

Premi annui per assicurare 1000 lire di capitale pagabile al
l'assicurato stesso se è in vita dopo un certo numero di anni, o imme-
diatamente dopo la sua morte, se questa avviene entro il periodo
di anni convenuto. -

Età dell'assicurato	Numero dei premi				Età dell'assicurato
	19	20	21	22	
20	45.54	42.92	40.39	38.11	20
21	45.59	42.99	40.50	38.22	21
22	45.64	43.02	40.59	38.31	22
23	45.70	43.10	40.64	38.44	23
24	45.77	43.14	40.79	38.54	24
25	45.84	43.22	40.89	38.63	25
26	45.91	43.32	41.00	38.80	26
27	46.08	43.45	41.10	38.92	27
28	46.20	43.60	41.22	39.04	28
29	46.38	43.80	41.39	39.34	29
30	46.52	43.99	41.59	39.43	30
31	46.72	44.14	41.82	39.69	31
32	46.96	44.40	42.08	39.94	32
33	47.20	44.66	42.31	40.24	33
34	47.50	44.92	42.51	40.52	34
35	47.79	45.26	42.94	40.86	35
36	48.12	45.60	43.30	41.14	36
37	48.48	45.98	43.63	41.47	37
38	48.87	46.34	44.07	41.79	38
39	49.30	46.73	44.48	42.19	39

dog



Segue Tariffa N. 3.

Lista a premio annuo

Premi annui per assicurari 1000 lire di capitale pagabile all'assicurato stesso se è in vita dopo un certo numero di anni, o immediatamente dopo la sua morte, se questa avviene entro il periodo di anni convenuto.

Età dell'assicurato	Numero dei premi				Età dell'assicurato
	23	24	25	26	
20	36.06	34.19	32.50	31.16	20
21	36.15	34.28	32.62	31.29	21
22	36.28	34.39	32.73	31.40	22
23	36.38	34.50	32.84	31.54	23
24	36.48	34.60	32.91	31.69	24
25	36.60	34.79	33.14	31.82	25
26	36.73	34.94	33.31	32.00	26
27	36.89	35.13	33.49	32.14	27
28	37.04	35.35	33.69	32.31	28
29	37.24	35.57	33.90	32.60	29
30	37.41	35.73	34.15	32.85	30
31	37.70	35.83	34.40	33.10	31
32	37.96	35.97	34.70	33.40	32
33	38.27	36.10	35.04	33.72	33
34	38.61	36.30	35.40	34.12	34
35	38.99	36.50	35.82	34.58	35
36	39.33	36.90	36.22	35.02	36
37	39.73	37.31	36.69	35.52	37
38	40.20	37.81	37.19	36.07	38
39	40.70	38.38	37.74	36.62	39

Segue Tariffa N. 3. *suppl.* Vista a premio annuo

Premi annui per assicurare 1000 lire di capitale pagabile all'assicurato stesso se è in vita dopo un certo numero di anni, e immediatamente dopo la sua morte, se questa avviene entro il periodo di anni convenuto.

Età dell'assicurato	Numero dei premi				Età dell'assicurato
	24	28	29	30	
20	27.74	28.82	27.80	26.85	20
21	30.10	28.98	27.92	26.99	21
22	30.20	29.10	28.09	27.12	22
23	30.34	29.20	28.20	27.29	23
24	30.49	29.33	28.33	27.42	24
25	30.61	29.51	28.51	27.60	25
26	30.78	29.70	28.70	27.79	26
27	30.96	29.91	28.90	28.00	27
28	31.17	30.13	29.13	28.24	28
29	31.42	30.40	29.40	28.50	29
30	31.69	30.62	29.66	28.79	30
31	31.94	30.93	29.99	29.11	31
32	32.24	31.26	30.32	29.48	32
33	32.61	31.63	30.71	29.89	33
34	33.00	32.04	31.17	30.34	34
35	33.44	32.48	31.60	30.81	35
36	33.94	32.98	32.13	31.34	36
37	34.43	33.54	32.65	31.88	37
38	35.00	34.13	33.24	32.61	38
39	35.62	34.78	33.90	33.29	39

dy



Segue Tariffa N. 3

Di Vista a premio annuo

Premi annui per assicurare 1000 lire di capitale pagabile all'assicurato stesso o a chi si vorrà dopo un certo numero di anni, e immediatamente dopo la sua morte, se questa avviene entro il periodo di anni convenuto.

Età dell'assicurato	Somma dei premi				Età dell'assicurato
	15	16	17	18	
10	63.48	59.35	55.82	52.57	10
11	64.24	59.80	56.20	53.00	11
12	64.80	60.33	56.80	53.50	12
13	65.30	60.90	57.30	54.01	13
14	65.84	61.53	57.85	54.59	14
15	66.49	62.14	58.40	55.13	15
16	67.14	62.80	59.08	55.80	16
17	67.90	63.43	59.78	56.53	17
18	68.78	64.14	60.54	57.36	18
19	69.69	64.92	61.42	58.28	19
20	70.61	65.83	62.36	59.38	20
21	71.82	66.92	63.49	60.48	21
22	73.04	68.13	64.74	61.75	22
23	74.44	69.50	66.14	63.18	23
24	75.91	71.08	67.70	64.80	24
25	77.60	72.74	69.43	66.63	25
26	79.39	74.64	71.49	68.80	26
27	81.38	76.70	73.74	71.15	27
28	83.60	78.94	76.24		28
29	86.04	81.54			29
30	88.69				30

Segue Tariffa N. 3.

Tariffa a premio annuo

Premi annui per assicurare 1000 lire di capitale pagabile all'assicurato stesso se è in vita dopo un certo numero di anni, e immediatamente dopo la sua morte, se questa avviene entro il periodo di anni convenuto.

Età dell'assicurato	Numero dei premi				Età dell'assicurato
	19	20	21	22	
40	49.44	47.19	44.99	42.69	40
41	50.12	47.60	45.40	43.12	41
42	50.59	48.04	45.91	43.49	42
43	51.08	48.55	46.50	44.59	43
44	51.60	49.12	47.16	45.35	44
45	52.29	49.80	47.86	46.17	45
46	52.99	50.53	48.68	47.04	46
47	53.78	51.29	49.59	47.96	47
48	54.64	52.34	50.58	48.95	48
49	55.65	53.43	51.67	50.10	49
50	56.81	54.58	52.83	51.34	50
51	57.99	55.83	54.20	52.67	51
52	59.32	57.20	55.64	54.18	52
53	60.80	58.73	57.23	55.85	53
54	62.43	60.43	58.99		54
55	64.28	62.30			55
56	66.40				56

Prof



Segue Tariffa N. 3

Lista a premio annuo

Premi annui per assicurare 1000 lire di capitale pagabile all'assicurato stesso se è in vita dopo un certo numero di anni, o immediatamente dopo la sua morte, se questo avviene entro il periodo di anni convenuto.

Età dell'assicurato	Numero dei premi				Età dell'assicurato
	23	24	25	26	
40	41.29	38.96	38.40	34.24	40
41	41.80	39.57	39.01	34.94	41
42	42.50	40.28	39.74	38.69	42
43	43.19	41.01	40.54	39.49	43
44	43.94	41.88	41.39	40.34	44
45	44.74	42.66	42.32	41.38	45
46	45.70	43.62	43.31	42.40	46
47	46.70	44.63	44.40	43.53	47
48	47.81	45.74	45.53	44.78	48
49	49.04	46.99	46.79	46.14	49
50	50.40	48.38	48.18		50
51	51.88	49.90			51
52	53.43				52

Segue Tariffa N. 3

Tavola a premio annuo

Premi annui per assicurare 1000 lire di capitale pagabile all'assicurato stesso se è in vita dopo un certo numero di anni; e immediatamente dopo la sua morte, se questo avviene entro il periodo di anni convenuto.

Età dell'assicurato	Numero dei premi				Età dell'assicurato
	27	28	29	30	
40	36.29	35.42	34.66	34.01	40
41	37.02	36.11	35.41	34.84	41
42	37.79	36.98	36.21	35.70	42
43	38.64	37.88	37.16	36.68	43
44	39.60	38.84	38.20	37.42	44
45	40.60	39.91	39.38	38.94	45
46	41.71	41.14	40.63		46
47	42.93	42.38			47
48	44.24				48

Prof



Tariffa T^o 4

Termine fisso a premio annuo

Premi annui per assicurare 1000 lire di capitale, pagabile dopo un certo numero di anni, sia in vita o no l'assicurato.

età dell'assicurato	Numero dei premi				età dell'assicurato
	20	21	22	23	
20	39.10	36.61	34.36	32.30	20
21	39.10	36.61	34.36	32.30	21
22	39.10	36.61	34.36	32.30	22
23	39.10	36.61	34.36	32.30	23
24	39.13	36.62	34.40	32.33	24
25	39.15	36.68	34.43	32.40	25
26	39.18	36.70	34.50	32.48	26
27	39.19	36.74	34.54	32.54	27
28	39.22	36.80	34.60	32.64	28
29	39.28	36.88	34.70	32.75	29
30	39.36	36.97	34.81	32.84	30
31	39.43	37.04	34.90	32.94	31
32	39.52	37.11	35.00	33.04	32
33	39.62	37.18	35.04	33.16	33
34	39.70	37.24	35.12	33.22	34
35	39.83	37.45	35.29	33.32	35
36	39.89	37.48	35.42	33.50	36
37	40.10	37.62	35.52	33.62	37

Segue Tariffa N. 4

Termine fisso a premio annuo

Premi annui per assicurati 1000 lire di capitale, pagabili
se dopo un certo numero di anni, sia in vita o no l'assicurato

Età dell'assicurato	Numero dei premi				Età dell'assicurato
	24	25	26	27	
20	30.44	28.72	27.13	25.66	20
21	30.44	28.72	27.15	25.66	21
22	30.44	28.72	27.18	25.70	22
23	30.44	28.72	27.19	25.76	23
24	30.50	28.78	27.24	25.80	24
25	30.53	28.83	27.30	25.89	25
26	30.61	28.90	27.40	25.94	26
27	30.70	28.99	27.50	26.08	27
28	30.80	29.10	27.70	26.19	28
29	30.90	29.21	27.77	26.30	29
30	31.01	29.39	27.85	26.44	30
31	31.12	29.44	27.94	26.53	31
32	31.22	29.54	28.04	26.62	32
33	31.30	29.62	28.17	26.73	33
34	31.40	29.73	28.26	26.83	34
35	31.53	29.89	28.36	26.95	35
36	31.68	30.00	28.49	27.09	36
37	31.80	30.12	28.63	27.22	37

Scj



Segue Tariffa N. 4

Termine fisso a premio annuo

Premi annui per assicurare 1000 lire di capitale, pagabile dopo un certo numero di anni, sia in vita e no l'assicurato.

Anni dell'assicurato	Numero dei premi			Anni dell'assicurato
	28	29	30	
20	24.31	23.05	21.89	20
21	24.34	23.06	21.93	21
22	24.40	23.11	22.00	22
23	24.44	23.19	22.08	23
24	24.50	23.28	22.17	24
25	24.59	23.39	22.27	25
26	24.68	23.47	22.33	26
27	24.78	23.59	22.41	27
28	24.89	23.69	22.51	28
29	25.01	23.80	22.61	29
30	25.13	23.92	22.79	30
31	25.23	24.01	22.88	31
32	25.30	24.11	22.99	32
33	25.40	24.22	23.09	33
34	25.51	24.32	23.18	34
35	25.65	24.45	23.31	35
36	25.77	24.59	23.49	36
37	25.89	24.72	23.65	37

Segue Tariffa N. 1
 Termine fisso a premio annuo

Premi annui per assicurazione 1000 lire di capitale, pagabile
 dopo un certo numero di anni, sia in vita o no l'assicurato

Età dell'assicurato	Numero dei premi				Età dell'assicurato
	20	21	22	23	
38	40.28	37.80	35.68	33.48	38
39	40.42	38.00	35.86	33.92	39
40	40.60	38.23	36.08	34.13	40
41	40.73	38.40	36.32	34.40	41
42	40.93	38.60	36.60	34.63	42
43	41.18	38.84	36.84	34.90	43
44	41.43	39.11	37.10	35.17	44
45	41.80	39.45	37.34	35.41	45
46	42.12	39.80	37.67	35.75	46
47	42.50	40.20	38.01	36.10	47
48	42.93	40.68	38.44	36.50	48
49	43.39	41.14	38.91	36.98	49
50	43.86	41.55	39.41	37.58	50
51	44.34	42.14	40.00	38.20	51
52	44.96	42.79	40.63	38.84	52
53	45.67	43.50	41.38		53
54	46.48	44.29			54
55	47.38				55

107

Segue Tariffa N. 1

Termine fisso a premio annuo

Premi annui per assicurare 1000 lire di capitale, pagabile dopo un certo numero di anni, sia in vita o no l'assicurato.

Età dell'assicurato	Numero dei premi				Età dell'assicurato
	24	25	26	27	
38	31,93	30,28	28,80	27,41	38
39	32,14	30,48	29,00	27,61	39
40	32,36	30,73	29,21	27,82	40
41	32,62	30,98	29,48	28,09	41
42	32,80	31,23	29,73	28,34	42
43	33,14	31,52	30,00	28,63	43
44	33,40	31,79	30,30	28,90	44
45	33,66	32,05	30,56	29,19	45
46	34,01	32,45	30,90	29,56	46
47	34,40	32,89	31,28	29,94	47
48	34,80	33,34	31,69	30,40	48
49	35,29	33,83	32,20		49
50	35,86	34,38			50
51	36,48				51

Segue Tariffa A A

Termine fisso a premio annuo

Premi annui per assicurare 1000 lire di capitale, pagati dopo un certo numero di anni, sia in vita o no l'assicurato.

Eto dell'assimato	Numero dei premi			Eto dell'assicurato
	28	29	30	
38	26.04	24.91	23.83	38
39	26.29	25.10	24.00	39
40	26.53	25.34	24.24	40
41	26.82	25.62	24.53	41
42	27.10	25.90	24.82	42
43	27.36	26.20	25.12	43
44	27.63	26.50	25.40	44
45	27.92	26.75	25.66	45
46	28.30	27.12		46
47	28.70			47

Orf

Il Consigliere Beneduce presenta quindi la tariffa per associazione ad effetti multipli, forma assai conveniente perchè assicura tutti i vantaggi delle varie forme. - Essa consiste nella combinazione di una assicurazione di capitale in caso di morte in qualunque epoca questa avvenga, e di una rendita vitalizia differita, pari al premio annuo pagato, rendita che l'assicurato gode dal giorno in cui cessa di pagare i premi. Alla cessazione del pagamento dei premi, l'assicurato può anche riscattare il valore capitale della rendita, restando assicurato, o per caso di morte; e può anche riscattare interamente il contratto.

Avverte che in premi calcolati per questo contratto gli assicurati riceveranno benefici notevoli, in confronto alle tariffe analoghe delle altre compagnie, e specialmente delle Assicurazioni Generali, e della Adriatica, le quali sono ben più elevate, benché qui il caricamento industriale che si è aggiunto ai premi sufficienti sia del 6 per cento.

Il Consiglio approva la tariffa che qui di seguito si trascrive:

Tariffa 50.5

Assicurazione ad effetti multipli

Premi per 1000 lire di capitale assicurato

Eto? dell'assicurato	Durata del pagamento del premio, e differimento per la rendita -			Eto? dell'assicurato
	20 anni			
	Premio	Riscatto A.	Riscatto B.	
20	54.19	946.50	1 358.80	20
21	56.40	922.40	1 344.50	21
22	56.22	898.90	1 330.30	22
23	55.45	875.90	1 314.20	23
24	55.32	852.40	1 303.80	24
25	54.91	830.20	1 291.60	25
26	54.56	808.00	1 280.00	26
27	54.23	786.30	1 268.80	27
28	53.92	764.40	1 258.10	28
29	53.64	743.10	1 248.00	29
30	53.45	722.60	1 239.10	30
31	53.29	702.90	1 230.90	31
32	53.14	683.40	1 223.10	32
33	53.10	663.80	1 215.20	33
34	53.09	644.40	1 208.60	34
35	53.11	625.50	1 201.90	35
36	53.15	606.40	1 195.50	36
37	53.22	587.40	1 189.90	37

Def



Segue Tariffa N. 5
Assicurazione ad effetti multipli
Premi per 1000 lire di capitale assicurato

Età dell'assicurato	Durata del pagamento del premio, e differimento per la rendita			Età dell'assicurato
	Premio	25 anni		
		Riscatto A	Riscatto B.	
20	32.63	493.40	954.80	20
21	32.77	484.50	956.50	21
22	32.88	475.90	958.40	22
23	33.	467.20	961.20	23
24	33.15	458.40	963.50	24
25	33.29	450.10	966.60	25
26	33.45	441.20	968.80	26
27	33.65	432.20	971.00	27
28	33.88	423.30	974.10	28
29	34.12	414.10	977.30	29
30	34.40	405.20	981.60	30
31	34.71	396.10	985.30	31
32	35.05	386.90	988.70	32
33	35.40	377.00	991.60	33
34	35.79	367.90	995.50	34
35	36.21	358.40	999.50	35
36	36.65	349.30	1 003.10	36
37	37.15	340.40	1 007.10	37

Segue Tariffa N. 5
Assicurazione ad effetti multipli
Premi per 1000 lire di capitale assicurato

L. del dell'assicurato	Omata del pagamento del premio, e differimento per la rendita			L. del dell'assicurato
	30 anni			
	Premio	Riscatto A.	Riscatto B.	
20	24.29	328.40	844.90	20
21	24.50	322.60	850.20	21
22	24.71	316.90	855.70	22
23	24.94	312.20	863.00	23
24	25.17	305.30	868.50	24
25	25.41	299.30	875.40	25
26	25.67	292.90	882.10	26
27	25.95	286.10	887.90	27
28	26.26	279.40	894.00	28
29	26.61	273.40	901.00	29
30	26.99	267.40	908.20	30
31	27.39	261.30	915.10	31
32	27.84	261.10	924.80	32
33	28.32	249.20	927.90	33
34	28.84	243.70	934.70	34
35	29.37	237.60	940.90	35
36	29.94	230.70	946.60	36
37	30.54	223.90	952.20	37

Segue Tariffa N. 5
Assicurazione ad effetti multipli
Premi per 1000 lire di capitale assicurato

Età dell'assicurato	Durata del pagamento del premio, e differimento per la rendita			Età dell'assicurat
	20 anni			
	Premio	Riscatto A.	Riscatto B.	
38	53.34	568.50	1 183.50	38
39	53.50	549.40	1 177.60	39
40	53.68	531.80	1 172.60	40
41	53.92	514.20	1 167.40	41
42	54.17	497.40	1 162.10	42
43	54.51	480.60	1 158.50	43
44	54.90	464.40	1 154.60	44
45	55.38	448.20	1 151.30	45
46	55.92	432.40	1 148.40	46
47	56.56	416.60	1 145.20	47
48	57.31	401.40	1 142.40	48
49	58.18	385.90	1 138.40	49
50	59.17	373.30	1 134.90	50
51	60.34	361.00	1 136.90	51
52	61.66	349.50	1 136.10	52
53	63.14	338.50	1 135.40	53
54	64.66	327.90	1 135.10	54
55	66.29	317.10	1 134.10	55

Segue Tariffa N. 5
 Assicurazione ad effetti multipli
 Premi per 1000 lire di capitale assicurato

Età dell'assicurato	Durata del pagamento del premio, e differimento per la rendita			Età dell'assicurato
	25 anni			
	Premio	Riscatto A.	Riscatto B.	
38	37.65	331.80	1 010.50	38
39	38.22	323.00	1 014.00	39
40	38.83	314.10	1 017.40	40
41	39.49	304.90	1 020.80	41
42	40.16	295.30	1 023.60	42
43	40.90	285.90	1 026.20	43
44	41.71	277.00	1 029.60	44
45	42.57	268.60	1 033.20	45
46	43.52	260.40	1 035.80	46
47	44.59	252.90	1 039.00	47
48	45.75	245.60	1 041.80	48
49	47.05	237.90	1 044.20	49
50	48.54	232.20	1 049.20	50

def



Segue Tariffa N. 5.

Assicurazione ad effetti multipli

Premi per 1000 lire di capitale assicurato

Età dell'assicurato	Durata del pagamento del premio, e differimento per la rendita			Età dell'assicurato
	30 anni			
	Premio	Riscatto A.	Riscatto B.	
38	31.19	214.30	957.60	38
39	31.29	211.20	962.80	39
40	32.64	205.90	970.50	40
41	33.45	200.10	975.50	41
42	34.31	194.70	980.80	42
43	35.22	189.00	985.20	43
44	36.21	183.90	990.20	44
45	37.34	178.60	995.60	45

Il Direttore Generale informa il Consiglio che, con lettera del 10 dicembre, l'on. Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio ha espresso il desiderio di conoscere le osservazioni dello Istituto Nazionale in merito ai richievi sullo schema di Statuto già predisposto, contenuti nel parere 29 novembre u.s. del Consiglio di Stato, ed ha partecipato che, uniformandosi al suggerimento dell'alto Consesso, egli ha deferito all'esame del Consiglio della Presidenza gli argomenti relativi alle disposizioni dello Statuto medesimo riguardanti le norme per la valutazione della ricerca matematica.

Dopo la lettura del parere del Consiglio di Stato, il Presidente propone ordinatamente all'esame del Consiglio i singoli richievi in esso contenuti, su ciascuno dei quali vengano adottate le deliberazioni seguenti:

del

Articoli 5-7. La prima parte dell'articolo 5 stabilisce in quattro anni, decorrenti dal decreto di nomina, la durata in carica dei componenti il Consiglio d'amministrazione; e l'ultimo capoverso dell'art. 7 dispone che quando si verificasse nel Consiglio una vacanza, il Presidente promuove dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio la nomina del nuovo Consigliere.

Il Consiglio di Stato ha espresso il dubbio se, in caso di vacanza durante il quadriennio, i nuovi nominati debbano giurare in carica quattro anni ovvero sol.



tanto il tempo in cui sarebbero rimasti in carica i benemeriti di cui prendono il posto, e ha dichiarato che questo secondo sistema sarebbe preferibile per meglio assicurare la completa e periodica rinnovazione ogni quattro anni.

Il Consiglio trova opportuno il criterio enunciato dall'eminente Consesso, e aderisce alla proposta della giunta di un capoverso che contenga la norma da esso suggerita.

Art. 12. - Al N. 6) di quest'articolo è detto che il Consiglio d'Amministrazione delibera sulla ripartizione della quota di utili netti da assegnarsi alla Direzione Generale, agli impiegati amministrativi e tecnici ed al personale addetto alla produzione. Il Consiglio di Stato ha creduto di rilevare una contraddizione fra questa disposizione e quella contenuta nell'art. 14 della legge, nel quale è detto, alla lettera c) che dagli utili netti ^{annui} prelevati la quota di partecipazione che sia assegnata al personale amministrativo, tecnico e di produzione dell'Istituto. Per ciò osservato che lo Statuto aggiunge la Direzione Generale, non contemplata nella legge come organo amministrativo. Pertanto, ha aggiunto, il Direttore Generale; ma questi deve ritenersi compreso nel personale amministrativo. E pertanto il

Consiglio di Stato avverte che sarà preferibile che lo Statuto ripeta la locuzione della legge senza modificarla.

Il Consiglio è d'avviso che nulla oti alla modificazione suggerita dal Consiglio di Stato.

Art. 14. - L'ultima parte di quest' articolo dispone che il Comitato permanente « delibera sugli affari che il Direttore Generale sottopone al suo esame. » Il Consiglio di Stato ha osservato che la facoltà qui attribuita al Direttore Generale, di sottoporre affari al Comitato, deve a maggior ragione spettare anche al Presidente.

Il Consiglio riconosce giusta l'osservazione.

Art. 16. - Il Consiglio di Stato ha rilevato che con questo articolo viene istituito il Vice Direttore Generale, che la legge non contempla; ed ha espresso l'avviso che sarebbe il caso di sopprimere le disposizioni riguardanti questo nuovo funzionario, salvo stabilire che in caso di assenza ed impedimento del Direttore Generale lo sostituisca un funzionario amministrativo della Direzione Generale designato dal Consiglio al principio di ogni anno.

Inf

Il Consiglio ha considerato che la legge 4 aprile 1912 attribuisce, nell'art. 8, con disposizione generica al Consiglio d'amministrazione la re-



mina del personale senza porre limitazione o restrizione alcuna per la istituzione delle cariche; e che però il Consiglio ha usato di una sua legittima facoltà quando, oltre dopo la propria costituzione, provvede alla nomina del Vice Direttore Generale;

che il sistema suggerito dal Consiglio di Stato, oltre che porterebbe come conseguenza la revoca della nomina fatta la quale costituisce anche un impegno contrattuale, sarebbe senza precedenti; né sembra rispondere ad un giusto concetto dello ufficio del Vice Direttore Generale, il quale richiede continuità di funzioni e conferimenti di un grado gerarchico che alla persona conferisca prestigio ed autorità, ciò che sarebbe meno con lo scambio, di anno in anno, di funzionarii di ugual grado nelle esecizio di attribuzioni che in ogni grande amministrazione pubblica e privata sono permanentemente affidate ad un solo funzionario che condurra, ed occorrendo rappresenta e sostituisce chi è preposto all'alta direzione della intera azienda;

e ritiene quindi che non sia da accogliere il suggerimento del Consiglio di Stato.

Art. 19. - Questo articolo, dopo avere enunciato le attribuzioni dei Sindaci, dispone nell'ultimo capoverso che i Sindaci effettivi possono assistere alle adunanze

del Consiglio di Amministrazione. - Il Consiglio di Amministrazione ha osservato che il diritto di assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione non deve essere limitato ai sindaci effettivi sia perché i supplenti, in mancanza degli effettivi, ne hanno le stesse attribuzioni, sia perché l'ultimo capoverso dell'art. 10 del Regolamento non pone la restrizione. -

Il Consiglio ha considerato:

Che le disposizioni del titolo V dello Statuto sopra no essere considerate in stretto rapporto di analogia con le norme del codice di commercio che disciplinano l'istituto dei Sindaci presso le società anonime, come anche l'art. 12 della legge 4 aprile 1912, il quale dispone che le funzioni dei sindaci siano esercitate in conformità alle disposizioni dell'art. 184 del Codice di Commercio, integralmente ripetute nell'art. 10 del Regolamento, in quanto applicabili allo Istituto Nazionale;

drj

Che il capoverso ultimo dell'articolo 10 del Regolamento non pone - come osserva il Consiglio di Amministrazione - la distinzione fra sindaci effettivi e sindaci supplenti a proposito delle intervenute alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, come non lo pone l'ultimo capoverso dell'art. 184 del Codice di Commercio per l'intervento dei Sindaci alle adunanze degli amministratori delle società anonime. È manifesto, però, che



tutto l'articolo 184 del Codice di Commercio si riferisce ai sindaci effettivi. Nelle società anonime, secondo l'ultimo capoverso dell'articolo 183, i supplenti subentrano solo in caso di morte, di rinuncia, di fallimento o di decadenza di alguno dei sindaci, e s'intende che subentrano in tutte le attribuzioni; e quindi anche nella facoltà di intervenire alle adunanze degli amministratori. Analogamente, nei riguardi dello Istituto Nazionale, il corrispondente ultimo capoverso dell'articolo 9 del Regolamento stabilisce che ciascun sindaco rappresentante può sostituire in caso d'impedimento il sindaco appartenente alla stessa categoria: dove è chiaro che non è fatto riferimento a qualunque caso di impedimento temporaneo, ma al caso di impedimento duraturo, che produce vacanza del posto occupato dal sindaco effettivo;

Che ad intendere cosa la supplenza induce anche la disposizione regolamentare per cui soltanto nel mese di novembre di ogni anno, e con effetto per l'anno successivo, il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio emanava il decreto concernente la costituzione del collegio dei Sindaci, come, nelle società anonime, soltanto l'assemblea ordinaria procede ogni anno alla elezione dei sindaci. E però era necessario l'istituto del sindaco supplente, perché nella attesa della nuova nomina il posto

lasciato vacante da uno dei sindaci possa essere coperto

Per queste considerazioni, e perché il sindacato deve essere esercitato da lui, e non da sei persone, come in fatto avverrebbe se non si seguirono le norme del Codice di Commercio, il Consiglio opina che il rinvio del Consiglio di Stato, sia da accogliere soltanto per chiarire nel modo indicato il senso della parola impedimento, nel penultimo capoverso dell'articolo 18 dello Statuto, che ripete il penultimo capoverso dell'articolo 9 del Regolamento.

Art. 28. - Circa il Consiglio di Stato che mentre questo articolo attribuisce al Consiglio d'Amministrazione il provvedere alla assunzione del personale, la legge all'art. 8 dice che il Consiglio nomina il personale; e suggerisce pertanto che anche nello Statuto sia adoperata la locuzione della legge dicendosi « nomina » invece che « assunzione » del personale.

Ciò di che, il Consiglio nulla trova da obiettare.

Ma il Consiglio di Stato ha inoltre osservato che l'articolo 10 della legge rimette allo Statuto la determinazione dei limiti e delle modalità per l'assunzione del personale, mentre lo schema di statuto stabilisce alcune norme per i contratti e le condizioni giuridiche degli impiegati, senza dir nulla circa i

limiti. - E suggerisce di aggiungere l'obbligo del Consiglio di stabilire entro un anno o un biennio le categorie, il numero e gli stipendi degli impiegati.

Il Consiglio ammette la assegnazione del termine di un biennio per stabilire le categorie degli impiegati; ma, quanto all'obbligo di fissarne il numero, osserva che ciò non è richiesto dal progetto della legge, e sarebbe, per il Consiglio d'amministrazione, un vincolo contrastante con la natura industriale dell'istituto dalla quale deriva che gli organi direttivi siano lasciati liberi di proporzionare ai molteplici bisogni dell'azienda la assunzione del personale.

- Art. 30-31. - Questi articoli riguardano i casi di rescissione dei contratti di assunzione degli impiegati, o per deliberazione del Consiglio, o di pieno diritto. - Il Consiglio di Stato ha osservato che occorrerà chiarire se essi si riferiscano al solo caso di rescissione durante il quinquennio in corso, e se abbia diritto a qualche compenso anche l'impiegato che alla scadenza del quinquennio non sia confermato.

Il Consiglio è d'avviso che si possano chiarire le disposizioni di questi articoli aggiungendo che in essi si contempla il caso della rescissione di contratti in corso, ed escludendo in modo esplicito ogni di-

ritto a compenso in caso di mancata conferma dello im-
piegato dopo la scadenza del contratto.

Art. 42. Il rilievo del Consiglio di Stato che si
riferisce a questo articolo è di grande importanza, e ha
dato luogo a lunga discussione. L'alto Consesso premet-
te la esposizione del dibattito cui ha dato luogo fra
il Ministero del Tesoro e quello di Agricoltura Indu-
stria e Commercio la disposizione dell'ultimo capoverso
di questo articolo, il quale dispone che il Comitato per-
manente dello Istituto provvede alle operazioni di ac-
quisto e vendita dei titoli dello Stato o da essi garantiti,
d'intesa col Ministro del Tesoro. Il quale ha ora
decisamente dalla prima sua richiesta, che cioè a tali ope-
razioni l'Istituto provvedesse per mezzo di esso Ministe-
ro, ed ha suggerito che all'articolo 42 sia aggiunto un ul-
timo abinea il quale disponga che le modalità per
le operazioni di cui trattarsi siano stabilite con appo-
site norme fra i Ministeri del Tesoro e dell'Agricol-
tura. Al che si oppone il Ministro di Agricoltura,
sostiene che basti la prescrizione generica che l'in-
tesa col Tesoro si debba essere, mentre l'aggiunta sug-
gerita vulnererebbe l'autonomia dello Istituto Na-
zionale. Il Consiglio di Stato dichiara di ritenere la
divergenza meno grave di quanto essa appare. Ammesso

drj



che la intesa col Ministero del Tesoro in detta essere, sembra all'eminente consenso evidente che per attuare tale provvedimento è indispensabile siano concordate le relative modalità, sicché l'aggiunta suggerita altro non fa che esplicare il concetto dell'art. 42. Considerando, peraltro, che la formula proposta dal Ministero del Tesoro prescinde dalla ingerenza del Consiglio di Amministrazione dello Istituto, e che questa, per il preciso disposto della legge, non può essere eliminata, l'alto Consesso propone che il capoverso da aggiungersi all'articolo in questione sia così formulato: «Le relative modalità saranno stabilite con apposite norme, deliberate dal Consiglio di Amministrazione dello Istituto ed approvate dai Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio e del Tesoro.»

Il Consiglio ha considerato:

che la questione dello impiego sui fondi, nelle imprese di assicurazione, è di capitale importanza, ed è strettamente collegata con la valutazione delle tariffe, le quali debbono essere stabilite in rapporto col possibile rendimento dello impiego delle riserve e degli altri fondi;

che, a tale riguardo, l'obbligo fatto allo Istituto Nazionale di impiegare in titoli di Stato o garantiti dallo Stato la metà delle sue riserve costituisce di per sé stesso una limitazione notevole nelle facoltà di impiego utili al rendimento industriale dell'Istituto.

stipulato stesso,

che, in occasione della discussione dello schema dello statuto, ha riconosciuto giusta e ben giustificata la richiesta che agli acquisti e alle vendite dei detti titoli il Comitato permanente debba provvedere d'intesa con l'on. Ministro del Tesoro, per evitare possibili turbamenti del mercato nel caso di contemporanee operazioni da parte del Tesoro o delle amministrazioni da esso dipendenti; essendo interesse dello Stato e del credito nazionale che le operazioni degli organi pubblici siano opportunamente coordinate;

che, peraltro, ai propri delegati nella Commissione mista di funzionari dei due Ministeri incaricata appunto di studiare e formulare le modalità di tale intesa, il Consiglio dette mandate di sostenere che gli accordi dovessero intervenire fra le parti, senza che lo Statuto facesse riferimento esplicito alle norme regolative della intesa, soggetta alla approvazione di essa da parte dei due Ministeri; e ciò per la considerazione che siffatto riferimento menomerebbe, almeno nella impressione dei terzi, il concetto della autonomia dello Istituto, il quale potrebbe apparire soggetto e dipendente, in questa parte vitale della sua azione, dalla amministrazione dello Stato; la qual cosa potrebbe determinare inesatti e meno favorevoli giudizi intorno

noj



ai fini dello Statuto e ai modi di conseguirli;

che gli articoli 8 della legge e 4 del Regolamento rimettono puramente e semplicemente alle deliberazioni del Consiglio la gestione e l'impiego dei fondi; senza nessun vincolo o restrizione;

Il Consiglio preferisce, pertanto che rimanesse immutato il testo dell'art. 42 dello Statuto, quale fu da esso proposto. - Delibera tuttavia di rimettersi all'on. Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, per che veda se, allo stato delle cose, anche per non arrecare ulteriore indugio alla approvazione dello Statuto, con venga aderire alla formula conciliativa proposta dal Consiglio di Stato.

- Art. 47. - Il Consiglio di Stato ha rilevato che è troppo breve il termine di otto giorni assegnato ai sindaci per esaminare i bilanci e stenderne la relazione.

Il Consiglio, nulla avendo da obiettare, ritiene che il termine potrebbe portarsi a quindici giorni.

- Art. 49. - Questo articolo stabilisce la riduzione dell'uno per cento sul premio netto a favore degli assicurati che pagano i premi di assicurazione per mezzo di uffici postali, e nel capoverso dichiara che la riduzione è accordata agli impiegati, salariati e poveri.

sionati dello Stato che pagano i premi mediante le
legazioni di pagamento sui loro emblemi.

Il Consiglio di Stato suggerisce che per maggiore
chiarezza a questo capoverso si aggiungano le parole: « nei
limiti stabiliti dall'articolo 25 del Regolamento. »

Il Consiglio nulla ha da obiettare a tale riguardo.

Art. 53. - Questo articolo stabilisce che il Consiglio
d'amministrazione determinerà con regolamento intorno
le norme per il servizio di cassa e per la custodia dei
titoli.

Il Ministero del Tesoro ha proposto che si ag-
giunga che il Regolamento dovrà essere approvato dal
Ministero del Tesoro e da quello di Agricoltura.

Il Consiglio di Stato ha osservato testualmente: « che
il rinvio ad appositi regolamenti da approvarsi da en-
trambi i Ministeri potrebbe essere superfluo per ciò che
riguarda la custodia dei titoli. All'atto pratico lo stesso
costituisce senza la necessità di preventive prescrizioni po-
trebbe ravvisare opportuno valersi all'uopo dei mezzi che
possono essere efficacemente prestati da organi dello
Stato già esistenti. In ogni modo non è a dubitarsi
che esso saprebbe erogare idonee garanzie. »

Drj

Assai più grave è la questione per il servizio di
cassa. Trattandosi di un istituto che, per quanto espri-

«chi la propria azione in forma autonoma, è istituto di
«Stato, e tenuto conto altresì del notevole movimento di
«fondi a cui nell'avvicinarsi suo potrà dar luogo, sarebbe con-
«tamente poco conveniente, anche per le grandi spese di
«Amministrazione, che esso istituisse tutta una organizza-
«zione propria e indipendente, mentre per il servizio di
«cassa potrebbe, con minore dispendio e con più efficaci
«garanzie, valersi dei mezzi che all'uso già sussistono
«in servizio di tutte le amministrazioni dello Stato.

«Che a queste considerazioni si aggiunge l'altra che
«la formula proposta dal Ministero del Tesoro non
«tende a sostituire al Consiglio dell'Istituto un organo
«diverso, ma lascia che le norme regolamentari siano
«deliberate dal Consiglio stesso, salva l'approvazione
«dei due Ministeri, crede la sezione che nulla si op-
«ponga ad accettare la formula medesima.»

Anche questo rilievo del Consiglio di Stato
ha dato luogo a lunga discussione.

Il Consiglio ha considerato:

Che il rilievo dell'alto Consesso sembra antici-
pare la soluzione di questioni diverse da quella che
il Ministero del Tesoro sarebbe risolta con l'inciso
del quale propone la inversione nel testo dell'articolo
53 dello schema di Statuto. Infatti il Consiglio di
Stato, più che argomentare sulla convenienza di

sottoporre alla sanzione dei due Ministeri il regolamento
 col quale il Consiglio di Amministrazione delle Assicurazioni
 Nazionale dovrà determinare le norme per il doppio ser-
 vizio della cassa e della custodia dei titoli; sembra riferirsi
 piuttosto a quello che potrà essere il contenuto del rego-
 lamento medesimo, problema che per il Consiglio è tutta-
 via impregiudicato;

che, pur prescindendo da ogni disamina delle
 conseguenze possibili della mancata approvazione Mini-
 steriale, le questioni che ora preme risolvere sono quel-
 le, strettamente connesse, della legalità e delle convenienze
 della approvazione medesima;

che la legge all'art. 8 e il Regolamento all'art. 4,
 nello enumerare gli oggetti sui quali delibera il Consiglio
 d'amministrazione, stabiliscono tassativamente che le
 tariffe dei premi per le singole forme di assicurazione
 e i relativi tipi di polizze, debbano essere approvate
 dal Reale Decreto, e che le deliberazioni del Consiglio
 relative alla compartecipazione del personale agli
 utili netti, ed al piano di ripartizione degli utili stessi,
 devono riportare l'approvazione del Ministero di A-
 gricoltura, Industria e Commercio. Per tutti gli altri oggetti
 enumerati, e fra essi i regolamenti interni, le deliberazioni
 consigliari non sono soggette ad approvazione di organi e-
 stranei all'Istituto;

dsj



che sono in perfetta armonia con la legge e
col regolamento e disposizioni dell'articolo 12 e dell'arti-
colo 53 dello schema delle Statute;

che il sottrarre l'azione del Consiglio d'ammini-
strazione ad ogni sanzione esteriore che non sia precisamente
e necessariamente richiesta dallo esercizio della vigilanza
sullo Istituto, spettante al Ministero di Agricoltura, Indu-
stria e Commercio, ben risponde all'intento del legislatore,
reso chiaro durante la discussione parlamentare, di garan-
tire la piena libertà ed autonomia dell'organismo industriale
che esso ha voluto creare.

E però, non trovando appoggio nella legge la pro-
posta onde trattare, il Consiglio anche per rispetto alla propria
autonomia, cui corrisponde una responsabilità non lieve,
non vede di potersi adattare.

Dopo di ciò, il Presidente toglie la seduta.

Il Presidente del Consiglio
Romolo Smyke

Il Direttore Generale
C. Lasci

Il Consigliere Segretario
G. Kopminj estensore